

DETERMINA N. 22 /GIU DEL 6 AGOSTO 2024

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Macerata per la realizzazione del progetto “Cresco Lab 2.0” per il periodo settembre 2024 - dicembre 2025.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTI gli articoli 1 e 10, comma 2, lettere a), i) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della posizione organizzativa “Risorse finanziarie” dell'Assemblea legislativa regionale, prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Macerata per la realizzazione del progetto “Cresco Lab 2.0” che, allegato a questa determina sotto la lettera A) ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa, derivante dall'accordo di cui al punto 1, quantificata complessivamente nell'importo massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003 del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale, per le annualità 2024 e 2025 come indicato nella tabella di seguito riportata:

Capitolo di spesa	Annualità 2024	Annualità 2025
101150/7	€ 10.000,00	€ 15.000,00

3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Articolo 7, comma 4;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 10 comma 1 e comma 2, lettere a e u);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- deliberazione amministrativa dall'Assemblea legislativa regionale n. 63 del 21 dicembre 2023 (Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale");
- legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026);
- deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 414/143 del 16 gennaio 2024 (Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 del Consiglio - Assemblea legislativa. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa e aggiornamento delle previsioni di cassa 2024).

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale ufficio è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti (articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008).

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative su richiamate e affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (articolo 10, comma 2, lettere a), i) ed u)

della legge regionale 23/2008).

Il Comune di Macerata (di seguito denominato Comune) nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie e obiettivi istituzionali, promuove e realizza progetti rivolti alla rimozione delle cause di emarginazione con particolare attenzione alle persone disabili creando una città accessibile attraverso una rete di servizi e di interventi che facilitino l'integrazione sociale in un sistema di tutela attiva delle persone anche in collaborazione con gli Organismi di volontariato e sta realizzando un piano volto a prevenire il disagio giovanile, promuovendo spazi ed interazioni educative sane, in risposta anche ai bisogni dei minorenni che presentano disabilità.

Nel su richiamato quadro ordinamentale il Garante e il Comune con il supporto della Fondazione Anffas di Macerata già negli anni 2022 e 2023 hanno realizzato in collaborazione il progetto Crescolab rivolto a minorenni di età compresa tra i sei e i quattordici anni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado con disabilità dotati di certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o ai quali è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) o anche che presentano bisogni educativi specifici (BES).

Tali attività sono state svolte di concerto con l'equipe multidisciplinare dell'AST (neuropsichiatra, psicologo, terapeuta della neuropsicomotricità, logopedista e assistente sociale) laddove abbia avuto in carico il minore da un punto di vista riabilitativo e, nello specifico, il progetto ha previsto attività/laboratori di supporto e sostegno educativo, psicologico e pedagogico, laboratori didattici di recupero e gruppi di auto-mutuo aiuto per le famiglie.

E' stato verificato che tali interventi hanno supportato lo sviluppo del minore nel suo percorso di crescita e nel riconoscimento di sé, con conseguente riduzione del disagio rilevato.

Quindi, sulla base dei più che positivi risultati ottenuti il Comune ha proposto al Garante al fine di realizzarlo in collaborazione il progetto "Cresco Lab 2.0" così come illustrato nei suoi contenuti, obiettivi, risultati attesi nonché sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantirne la corretta attuazione (nota acquisita agli atti con protocollo n. 832 del 5 agosto 2024) con un indirizzo, però, diverso dalle precedenti edizioni che nasce nell'ottica della cooperative learning, una strategia di apprendimento mirante a valorizzare il lavoro nei gruppi con la duplice finalità di migliorare le relazioni e quindi l'aspetto sociale del minore in svantaggio e dall'altro di favorire l'apprendimento dello stesso.

In altri termini, l'apprendimento cooperativo è un metodo di insegnamento in cui la variabile significativa è la cooperazione tra gli studenti attraverso un processo che vede coinvolto il gruppo visto come risorsa e stimolo per ciascun partecipante; si tratta di approccio flessibile e adattabile a una pluralità di situazioni, di contenuti e di scopi nonché di una metodologia in continua evoluzione che si arricchisce degli apporti dei diversi modelli e connessioni con altri costrutti pedagogici.

Lavorare cooperativamente con i compagni influenza profondamente il comportamento dell'alunno poiché coinvolge simultaneamente gli aspetti disciplinari, cognitivi, personali, motivazionali e sociali. Di fatto la cooperative learning garantisce a tutti gli allievi sia con Bisogni Educativi Speciali (BES) che con disabilità, di poter essere risorsa per se stesso e supporto per tutti gli altri partecipanti.

Nello specifico, il progetto Cresco Lab 2.0 prevede di assicurare a trenta minori un numero di tre ore settimanali ognuno di assistenza individuale o in piccoli gruppi (3-4 bambini) da parte di una psicologa o di una pedagoga. Oltre a mantenere il lavoro individuale con ogni bambino si garantisce un lavoro di cooperazione tra i partecipanti proprio con la finalità di



incrementare l'aspetto inclusivo, di apprendimento e di collaborazione tra i minori secondo la cooperative learning. Nelle attività progettuali, in continuità con l'esperienza degli ultimi due anni, resta fondamentale il supporto dell'equipe multidisciplinare Anffas (neuropsichiatra, psicologo, terapeuta della neuropsicomotricità, logopedista e assistente sociale) che segue il bambino da un punto di vista riabilitativo e il confronto periodico con la scuola per allineare obiettivi e interventi di lavoro. A questa attività di equipe vengono riservate circa 5 ore mensili. Il progetto Cresco Lab 2.0 è articolato dalle ore 14 alle ore 20 dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

I principali obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere sono:

- fornire un supporto multidisciplinare prevalentemente psicologico e pedagogico ai minori coinvolti nel progetto attraverso l'utilizzo di metodologie volte a superare le situazioni di svantaggio in cui si trovano e intervenire in aree deficitarie nella performance scolastica;
- migliorare la capacità relazionale dei minori coinvolti nel progetto anche grazie alla cooperative learning.

Nel complesso, quindi, i risultati che si attendono dalla sua realizzazione sono:

- miglioramento delle performance scolastiche e diminuzione degli episodi di agitazione e ansia di fronte a nuovi contesti e nuove circostanze;
- accrescimento dell'atteggiamento di sicurezza dei minori e aumento di condotte adeguate alle circostanze;
- aumento dell'attenzione e dell'interesse per le tematiche trattate;
- aumento di episodi di interazione spontanea con gli altri.

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) specifica che la cooperazione del codice dei contratti pubblici quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni,
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il suddetto progetto per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende procedere ad approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico pari ad un importo massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per le due annualità previste. In merito detta spesa trova

copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante) codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2024 e 2025 come indicato nella tabella di seguito riportata:

Capitolo di spesa	Annualità 2024	Annualità 2025
101150/7	€ 10.000,00	€ 15.000,00

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio è stata predisposta questa determina.

Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Cinzia Ceccaroli



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista da questa determina con riferimento alla disponibilità esistente per euro 25.000,00 (venticinquemila/00) nello stanziamento del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2024 e 2025 alla data del 6 agosto 2024.

La responsabile della Posizione organizzativa Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Questa determina si compone di n 12 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

ALLEGATO A

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Macerata per la realizzazione del progetto “Cresco Lab 2.0” per il periodo settembre 2024 - dicembre 2025

TRA

Il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri dell’Ufficio di Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato “Garante”, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, codice fiscale 80006310421, rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli,

E

il Comune di Macerata, di seguito denominato “Comune”, con sede in Piazza della Libertà n. 3, codice fiscale 8001650433, rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco, Sandro Parcaroli

congiuntamente indicate come le “Parti”

VISTI

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il comma 4 dell’articolo 7 del legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse a realizzare il progetto “Cresco Lab 2.0”:
- a) il Garante in quanto tenuto, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e comma 2, lettere a), i) e u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e alla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 nonché al diritto dell’Unione europea e alle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti in materia di tutela dei diritti, individuali e collettivi, dei minori e affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti degli stessi;
- b) il Comune di Macerata, nell’ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie e obiettivi istituzionali, promuove e realizza progetti rivolti alla rimozione delle cause di emarginazione, con particolare attenzione alle persone disabili, creando una città accessibile attraverso una rete di servizi e di interventi che facilitino

l'integrazione sociale in un sistema di tutela attiva delle persone anche, in collaborazione con gli Organismi di volontariato e sta realizzando un piano volto a prevenire il disagio giovanile, promuovendo spazi ed interazioni educative sane, in risposta anche ai bisogni dei minorenni che presentano disabilità;

- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il progetto oggetto di questo accordo;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;
- il Garante ed il Comune, rispettivamente con determina n. del e con deliberazione della Giunta comunale n. ... del hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

1. L'accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del progetto "Cresco Lab 2.0" che, allegato a questo accordo sotto il numero 1), ne fa parte integrante e sostanziale, ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3
(Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le azioni espressamente indicate ai commi 2, 3, 4.
2. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e, in particolare a:
 - a) collaborare con la Fondazione ANFFAS Macerata Onlus per la gestione delle domande di ingresso al servizio, l'attività diretta con i minori;
 - b) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi, mediante l'impiego del proprio personale e a trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione dello stesso;
 - c) trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna a:
 - a) assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - b) collaborare al buon andamento del Progetto.
4. Il Garante assicura, altresì, al Comune, a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) suddiviso per ciascuna annualità come di seguito indicato:



- Euro 10.000,00 per l'anno 2024;
- Euro 15.000,00 per l'anno 2025.

L'importo del contributo è erogato sulla base della relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e della rendicontazione analitica delle spese sostenute, corredata dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale nonché della documentazione relativa alle azioni progettuali realizzate, trasmesse dal Comune al Garante.

Articolo 4 (Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo, nel rispettivo ambito di competenza:
 - a) per il Garante, il Garante medesimo Giancarlo Giulianelli;
 - b) per il Comune, il Sindaco Sandro Parcaroli.

Articolo 5 (Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle parti e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre 31 dicembre 2025.

Articolo 6 (Risultati del progetto)

1. I risultati che derivano dall'attività oggetto dell'accordo sono di proprietà congiunta delle Parti che possono utilizzarli liberamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. In caso di diffusione deve essere fatta espressa menzione di ciascuna Parte sottoscrittrice.

Articolo 7 (Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso dall'accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.
2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto dell'accordo, nella piena e totale osservanza delle normative in materia di tutela e protezione dei dati personali, (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Articolo 9
(Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dall'accordo.

Articolo 10
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte o presso i locali o i luoghi in cui si svolge il Progetto per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 11
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione dell'accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito da questo accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 13
(Registrazione e sottoscrizione)

1. L'accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.

2. L'accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona
Giancarlo Giulianelli

Il Sindaco del Comune di Macerata
Sandro Parcaroli

Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO

DENOMINAZIONE	Cresco Lab 2.0
OBIETTIVI	<p>OBIETTIVO GENERALE: tutelare il benessere dei minori di età compresa tra i sei e i quattordici anni con disabilità (dotati di certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o ai quali è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) o anche che presentano bisogni educativi specifici (BES) in modo da agevolare i loro processi di apprendimento e migliorare le relazioni interpersonali anche per aumentare l'integrazione degli stessi nel percorso scolastico dell'obbligo.</p> <p>OBIETTIVI SPECIFICI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornire un supporto multidisciplinare prevalentemente psicologico e pedagogico ai minori coinvolti nel progetto attraverso l'utilizzo di metodologie volte a superare le situazioni di svantaggio in cui si trovano e intervenire in aree deficitarie nella performance scolastica; - migliorare la capacità relazionale dei minori coinvolti nel progetto anche grazie alla cooperative learning.
DESCRIZIONE	<p>Il progetto "Cresco Lab 2.0" si svolge nel territorio del Comune di Macerata e nei Comuni dell'Ambito territoriale Sociale 15 di Macerata (ATS 15).</p> <p>Nello specifico, il progetto prevede di assicurare a trenta minori un numero di tre ore settimanali ognuno di assistenza individuale o in piccolo gruppo (3-4) da parte di uno psicologo e/o di un pedagogo nonché un lavoro di cooperazione tra loro proprio con la finalità di incrementare l'aspetto inclusivo, di apprendimento e di collaborazione tra i minori secondo la cooperative learning.</p> <p>Infatti, il valore aggiunto della progettualità rispetto a quella dei precedenti anni è data dall'utilizzo della cooperative learning: una strategia di apprendimento mirante a valorizzare il lavoro nei gruppi con la duplice finalità di migliorare le relazioni e quindi l'aspetto sociale del minore in svantaggio e dall'altro di favorire l'apprendimento dello stesso. In altri termini, l'apprendimento cooperativo è un metodo di insegnamento in cui la variabile significativa è la cooperazione tra gli studenti attraverso un processo che vede coinvolto il gruppo visto come risorsa e stimolo per ciascun partecipante; si tratta di approccio flessibile e adattabile a una pluralità di situazioni, di contenuti e di scopi nonché di una metodologia in continua evoluzione che si arricchisce degli apporti dei diversi modelli e connessioni con altri</p>

	<p>costrutti pedagogici. Nelle attività progettuali, in continuità con l'esperienza degli ultimi due anni, resta fondamentale il supporto dell'equipe multidisciplinare Anffas (neuropsichiatra, psicologo, terapeuta della neuropsicomotricità, logopedista e assistente sociale) che segue il bambino da un punto di vista riabilitativo e il confronto periodico con la scuola per allineare obiettivi e interventi di lavoro. A questa attività di equipe vengono riservate circa cinque ore mensili.</p> <p>Il progetto "Cresco Lab 2.0" è articolato dalle ore 14 alle ore 20 dal lunedì al venerdì di ogni settimana e si svolge dal mese di settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025.</p>
DESTINATARI FINALI DELLE AZIONI PROGETTUALI	Minorenni di età compresa tra i sei e i quattordici anni frequentanti dalla prima classe della scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria di primo grado con disabilità, dotati di certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o ai quali è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) o anche che presentano bisogni educativi specifici (BES).
EVENTUALI DESTINATARI INTERMEDI DELLE AZIONI PROGETTUALI	
RISULTATI ATTESI	<p>Miglioramento delle performance scolastiche e diminuzione degli episodi di agitazione e ansia di fronte a nuovi contesti e nuove circostanze;</p> <p>accrescimento dell'atteggiamento di sicurezza dei minori e aumento di condotte adeguate alle circostanze aumento; aumento dell'attenzione e dell'interesse per le tematiche trattate; aumento di episodi di interazione spontanea con gli altri.</p>
SOGGETTO ATTUATORE	Fondazione Anffas Macerata Onlus.
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI COINVOLTI E RUOLO SVOLTO	Familiari, insegnanti e operatori del Terzo Settore.
TIPOLOGIE DI SPESE DA SOSTENERE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE A GARANTIRE LA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PROGETTO	<p>Per entrambe le annualità (2024 e 2025):</p> <p>costo personale coinvolto nella gestione amministrativo-contabile;</p> <p>costo coordinatore;</p> <p>costo psicologo;</p> <p>costo pedagoga</p>